



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **10** DBL 24 AGG 2016

OGGETTO: Approvazione del Progetto di Bonifica delle acque di falda dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in Via Terraglio, 91 - Mogliano Veneto (TV).

Proponente: Autonoleggi Bordignon Dino - sede legale: Via Terraglio, 91 - 31021 Mogliano Veneto(TV).

Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il Progetto di Bonifica delle acque di falda dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in Via Terraglio, 91 - Mogliano Veneto (TV). Presentato da Autonoleggi Bordignon Dino con sede legale in Via Terraglio, 91 - 31021 Mogliano Veneto(TV).

il Progetto di Bonifica delle acque di falda di cui sopra, trasmesso dalla ditta Ing. Cirino S.r.l. per conto della ditta Autonoleggi Bordignon Dino in data 17/11/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. n. 468996 del 18/11/2015, è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni.

la ditta Ing. Cirino S.r.l. per conto della ditta Autonoleggi Bordignon Dino ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016 in data 10/05/2016 con prot. ING/NC/018/16, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 188586 in data 13/05/2016 e, in data 21/06/2016, la revisione del computo metrico, acquisita dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 242733 in data 22/06/2016.

Sui succitati documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 29/06/2016.

IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta Ing. Cirino S.r.l. per conto della ditta Autonoleggi Bordignon Dino ha trasmesso il Progetto di Bonifica delle acque di falda dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in Via Terraglio, 91 - Mogliano Veneto (TV) con nota in data 17/11/2015, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. n. 468996 del 18/11/2015.

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- In data 10/05/2016 con prot. ING/NC/018/16 la ditta Ing. Cirino S.r.l. per conto della ditta Autonoleggi Bordignon Dino ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della

Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 188586 in data 13/05/2016;

- In data 21/06/2016 la ditta Ing. Cirino S.r.l. per conto della ditta Autonoleggi Bordignon Dino ha trasmesso la revisione del computo metrico, acquisita dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 242733 in data 22/06/2016;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 29/06/2016 (**Allegato A**), dal quale risulta che il Progetto di bonifica di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: “In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il Progetto di Bonifica delle acque di falda dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in Via Terraglio, 91 - Mogliano Veneto (TV), trasmesso dalla ditta Ing. Cirino S.r.l. per conto della ditta Autonoleggi Bordignon Dino in data 17/11/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. n. 468996 del 18/11/2015, così come integrato dal documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016, trasmesso in data 10/05/2016 con prot. ING/NC/018/16 dalla ditta Ing. Cirino S.r.l. per conto della ditta Autonoleggi Bordignon Dino ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. n. 188586 in data 13/05/2016 e dalla revisione del computo metrico trasmessa in data 21/06/2016 dalla ditta Ing. Cirino S.r.l. per conto della ditta Autonoleggi Bordignon Dino ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 242733 in data 22/06/2016, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 29/06/2016, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. I lavori di bonifica, dovranno iniziare entro 3 mesi dal ricevimento del presente decreto e concludersi come previsto dal crono programma approvato;
3. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 55591 del 12/02/2016 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
4. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Autonoleggi Bordignon Dino, al Comune di Mogliano Veneto, alla Provincia di Treviso, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso ed al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci



REGIONE DEL VENETO

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO AMBIENTALE – TERRITORIALE

Sezione Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

29 giugno 2016

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 235100 del 16 giugno 2016, per il giorno 29 giugno 2016, presso gli uffici del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale in via Piave, 140 – Mestre Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, dirigente Vicario della Sezione Progetto Venezia del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale, giusta delega del 16 giugno 2014 prot. 257241 e Decreto Dirigenziale n. 13 del 07/04/2015 a firma del Direttore ad interim dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Proponente: Autonoleggio Bordignon Dino

Area: Comune di Mogliano Veneto (TV)

Titolo: Area adibita a punto vendita carburanti sita in Via Terraglio, 91 - Mogliano Veneto (TV).

Progetto di Bonifica delle acque di falda.

Trasmesso il 17/11/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 468996 in data 18/11/2015.

Integrato da:

Titolo: Area adibita a punto vendita carburanti sita in Via Terraglio a Mogliano Veneto. Progetto di Bonifica delle acque di falda. Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/16 trasmesso con nota della Regione del Veneto prot. 99439 del 11/03/16. Risposta a prescrizioni.

Trasmesso il 10/05/2016 con prot. ING/NC/018/16 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 188586 in data 13/05/2016.

Il Presidente rileva l'assenza del Comune di Mogliano Veneto.

Il dott. Luca Penzo, rappresentante della Regione del Veneto – Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale, Sezione Progetto Venezia descrive sinteticamente l'iter amministrativo del Progetto di Bonifica delle acque di falda in oggetto.

Gli Enti Partecipanti, preso atto che la ditta ha trasmesso, in data 21/06/2016, un'ulteriore documento di risposta alle prescrizioni (nuovo quadro economico), concordano nel ritenere esaustive le risposte date dal proponente alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/16.

Ritengono comunque necessario:

- ribadire le seguenti prescrizioni di carattere operativo contenute nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/16, modificando la prescrizione n 3 b. nella parte :*" Tali tempistiche e valutazioni dovranno essere inserite o ratificate nella proposta di collaudo predisposta dal collaudatore"* in *"Tali tempistiche e valutazioni dovranno essere trasmesse entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale"*:
 1. Nel corso dei monitoraggi dovranno essere determinati i parametri MTBE, ETBE, piombo tetraetile (parametri previsti dal D.M. 31 del 12/02/2015) e i parametri per i quali cui sono stati determinati superamenti dei limiti di tabella 2, Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.lgs 152/2006 nelle precedenti campagne analitiche;
 2. L'impianto di trattamento potrà essere spento solo dopo l'esecuzione di 4 campagne consecutive di monitoraggio, da effettuarsi con frequenza trimestrale (di cui almeno 2 eseguite in contraddittorio con ARPAV), che rilevano concentrazioni, per i parametri ricercati, inferiori alle CSC di tabella 2, Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.lgs 152/2006 e con concentrazioni di MTBE, ETBE e piombo tetraetile inferiori a quelle definite dal D.M. 31 del 12/02/2015;
 3. Dopo lo spegnimento dell'impianto dovranno essere eseguite analisi trimestrali per almeno un anno ai POC (di cui almeno 2 eseguite in contraddittorio con ARPAV):
 - a. Qualora, al termine delle 4 campagne, non venissero rilevati superamenti delle CSC di cui alla tabella 2, Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.lgs 152/2006 e non venissero riscontrate concentrazioni di MTBE, ETBE e piombo tetraetile superiori a quelle previste dal D.M. 31 del 12/02/2015 la bonifica delle acque di falda potrà ritenersi conclusa;
 - b. Qualora, al termine delle 4 campagne, si verificasse almeno un superamento delle CSC di cui alla tabella 2, Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.lgs 152/2006 o si rilevassero concentrazioni di MTBE, ETBE o piombo tetraetile superiori a quelle previste dal D.M. 31 del 12/02/2015, l'impianto dovrà essere riattivato e potrà essere disattivato solo a seguito del raggiungimento delle condizioni di cui alla prescrizione 1.
In riferimento alle tempistiche di riattivazione dovrà essere presentata una verifica in base al raggio di richiamo, al punto di stagnazione e alla velocità di deflusso della falda e dei contaminanti al fine di definire tempistiche di riattivazione dell'impianto tali da garantire il richiamo della contaminazione. Al riguardo dovranno essere considerati sia l'intervallo tra campagne successive di analisi che i tempi medi di ottenimento degli esiti analitici dal laboratorio incaricato. Tali tempistiche e valutazioni dovranno essere trasmesse entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale.
 4. La ditta dovrà provvedere a trasmettere con frequenza semestrale, una relazione con gli esiti delle analisi eseguite nonché i dati (in forma tabellare) relativi alla quantità di acqua emunta;
 5. Il controllo delle acque sotterranee post intervento deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV che eseguirà in contraddittorio le analisi, con costi a carico del proponente;
 6. Dovranno essere nominati il direttore lavori e il collaudatore della bonifica.
- in merito alla prescrizione 10 della CdS istruttoria del 25/02/2016: *"In merito alle garanzie finanziarie per la corretta esecuzione del progetto di bonifica, da prestare sulla base del quadro economico aggiornato a fronte delle prescrizioni sopra indicate, dovrà essere adottato il modello proposto dalla Provincia di Treviso che sarà inviato per le vie brevi"* inserire direttamente il modello della Provincia di Treviso.
- richiedere l'adempimento delle seguenti prescrizioni (sempre di tipo operativo):
 - a. I limiti allo scarico dovranno essere quelli previsti dal DM 30/07/1999;
 - b. Deve essere indicata la posizione del pozzetto per le verifiche analitiche (non presente nella relazione descrittiva dell'impianto di trattamento delle acque di falda);
 - c. Annualmente, a conclusione dell'anno solare, al fine di permettere il calcolo del contributo dovuto, deve

essere trasmessa al Consorzio Acque Risorgive una relazione nella quale siano indicati i volumi di acqua scaricati annualmente sul corpo recettore;

- d. Tra i parametri da ricercare nelle acque di falda deve essere incluso anche lo stirene in quanto nel 2014 era stato rinvenuto un superamento dei limiti della Tabella 2, allegato V del Dlgs 152/06 in PZ4;
- e. Qualora si dovesse verificare una direzione di falda diversa da quella finora definita, dovranno essere considerati come POC anche i piezometri PZ1, PZ2, PZ6;
- f. Considerato che nella documentazione trasmessa non è chiaro con che tempistiche saranno sostituiti i carboni attivi (viene scritto sia che saranno sostituiti ogni 40 giorni sia che la sostituzione sarà eseguita in base ai monitoraggi effettuati nel tempo), si ribadisce quanto previsto dalla prescrizione n. 6 riportata nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016: *"dovrà essere garantito un controllo analitico delle concentrazioni in IN-OUT dell'impianto di trattamento delle acque emunte affinché, al raggiungimento della soglia del 50% di abbattimento delle concentrazioni di inquinanti rispetto ai valori in ingresso, sia eseguita l'operazione di rigenerazione/sostituzione dei carboni attivi, fatta salva la necessità di garantire il rispetto delle concentrazioni limite allo scarico"*.
- g. In merito alle garanzie finanziarie per la corretta esecuzione del progetto di bonifica, da prestare sulla base del quadro economico, dovrà essere adottato il modello proposto dalla Provincia di Treviso (**ALLEGATO 1**).

La Provincia di Treviso e il Consorzio Acque Risorgive, per le rispettive competenze, esprimono parere favorevole all'autorizzazione allo scarico.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria ritiene approvabile il Progetto di Bonifica delle acque di falda presentato, richiedendo l'adempimento delle seguenti prescrizioni di carattere operativo:

- a. I limiti allo scarico dovranno essere quelli previsti dal DM 30/07/1999;
- b. Deve essere indicata la posizione del pozzetto per le verifiche analitiche (non presente nella relazione descrittiva dell'impianto di trattamento delle acque di falda);
- c. Annualmente, a conclusione dell'anno solare, al fine di permettere il calcolo del contributo dovuto, deve essere trasmessa al Consorzio Acque Risorgive una relazione nella quale siano indicati i volumi di acqua scaricati annualmente sul corpo recettore;
- d. Tra i parametri da ricercare nelle acque di falda deve essere incluso anche lo stirene in quanto nel 2014 era stato rinvenuto un superamento dei limiti della Tabella 2, allegato V del Dlgs 152/06 in PZ4;
- e. Qualora si dovesse verificare una direzione di falda diversa da quella finora definita, dovranno essere considerati come POC anche i piezometri PZ1, PZ2, PZ6;
- f. Considerato che nella documentazione trasmessa non è chiaro con che tempistiche saranno sostituiti i carboni attivi (viene scritto sia che saranno sostituiti ogni 40 giorni sia che la sostituzione sarà eseguita in base ai monitoraggi effettuati nel tempo), si ribadisce quanto previsto dalla prescrizione n. 6 riportata nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016: *"dovrà essere garantito un controllo analitico delle concentrazioni in IN-OUT dell'impianto di trattamento delle acque emunte affinché, al raggiungimento della soglia del 50% di abbattimento delle concentrazioni di inquinanti rispetto ai valori in ingresso, sia eseguita l'operazione di rigenerazione/sostituzione dei carboni attivi, fatta salva la necessità di garantire il rispetto delle concentrazioni limite allo scarico"*.
- g. In merito alle garanzie finanziarie per la corretta esecuzione del progetto di bonifica, da prestare sulla base del quadro economico, dovrà essere adottato il modello proposto dalla Provincia di Treviso (**ALLEGATO 1**).


Vengono inoltre ribadite le prescrizioni di carattere operativo già espresse dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016, modificando il punto 3 b come sotto riportato:

1. Nel corso dei monitoraggi dovranno essere determinati i parametri MTBE, ETBE, piombo tetraetile (parametri previsti dal D.M. 31 del 12/02/2015) e i parametri per i quali cui sono stati determinati superamenti dei limiti di tabella 2, Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.lgs 152/2006 nelle precedenti campagne analitiche;
2. L'impianto di trattamento potrà essere spento solo dopo l'esecuzione di 4 campagne consecutive di monitoraggio, da effettuarsi con frequenza trimestrale (di cui almeno 2 eseguite in contraddittorio con ARPAV), che rilevino concentrazioni, per i parametri ricercati, inferiori alle CSC di tabella 2, Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.lgs 152/2006 e con concentrazioni di MTBE, ETBE e piombo tetraetile inferiori a quelle definite dal D.M. 31 del 12/02/2015;
3. Dopo lo spegnimento dell'impianto dovranno essere eseguite analisi trimestrali per almeno un anno ai POC (di cui almeno 2 eseguite in contraddittorio con ARPAV):
 - a. Qualora, al termine delle 4 campagne, non venissero rilevati superamenti delle CSC di cui alla tabella 2, Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.lgs 152/2006 e non venissero riscontrate concentrazioni di MTBE, ETBE e piombo tetraetile superiori a quelle previste dal D.M. 31 del 12/02/2015 la bonifica delle acque di falda potrà ritenersi conclusa;
 - b. Qualora, al termine delle 4 campagne, si verificasse almeno un superamento delle CSC di cui alla tabella 2, Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.lgs 152/2006 o si rilevassero concentrazioni di MTBE, ETBE o piombo tetraetile superiori a quelle previste dal D.M. 31 del 12/02/2015, l'impianto dovrà essere riattivato e potrà essere disattivato solo a seguito del raggiungimento delle condizioni di cui alla prescrizione 1.
In riferimento alle tempistiche di riattivazione dovrà essere presentata una verifica in base al raggio di richiamo, al punto di stagnazione e alla velocità di deflusso della falda e dei contaminanti al fine di definire tempistiche di riattivazione dell'impianto tali da garantire il richiamo della contaminazione. Al riguardo dovranno essere considerati sia l'intervallo tra campagne successive di analisi che i tempi medi di ottenimento degli esiti analitici dal laboratorio incaricato. Tali tempistiche e valutazioni dovranno essere trasmesse entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale.
4. La ditta dovrà provvedere a trasmettere con frequenza semestrale, una relazione con gli esiti delle analisi eseguite nonché i dati (in forma tabellare) relativi alla quantità di acqua emunta;
5. Il controllo delle acque sotterranee post intervento deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV che eseguirà in contraddittorio le analisi, con costi a carico del proponente;
6. Dovranno essere nominati il direttore lavori e il collaudatore della bonifica.

Il Verbalizzante
Dott. Luca Penzo



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I rappresentanti degli Enti (presenti per tutta la seduta o in parte):

Dott. P. Campaci - Regione Veneto
Dott. L. Penzo - Regione Veneto
Dott. A. Tagliapietra - Provincia di Treviso
Ing. D. De Dominicis - ARPAV
Dott.ssa L. Ziraldo - ARPAV
Dott. C. Casoni - Consorzio Acque Risorgive

FAC-SIMILE

PAG. 5/6

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Servizio Ecologia e Ambiente
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO (TV)

FIDEIUSSIONE N. -----

PREMESSO

1. che con ...**(descrivere l'Atto: deliberazione, determina, decreto, ordinanza)** di del, **la ditta.....** (di seguito denominata Contraente) è stata autorizzata, ai sensi dell'Art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 3/2000 e s.m.i., e della L.R. 20/2007 all'esecuzione del progetto operativo di bonifica del sito, ubicato nel Comune di, (Indirizzo e n. civico, ed eventuali riferimenti catastali);
2. che l'Art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede la presentazione di idonee garanzie finanziarie a favore della Regione competente per territorio e relative all'esecuzione degli interventi e delle opere di cui al progetto di bonifica approvato;
3. che l'Art. 6, comma 2, della L.R. 3/2000 ha delegato la Provincia competente per territorio alle funzioni regionali in materia di bonifiche, così come ribadito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 20/2007 e s.m.i.;
4. che sulla base del citato Art. 6 della L.R. 3/2000, le garanzie finanziarie in materia di bonifiche devono essere prestate alla Provincia competente per territorio che nel caso in esame è la Provincia di Treviso (di seguito denominata Ente Garantito);
5. che a garanzia dell'esecuzione delle opere di bonifica come da progetto approvato, verso l'Ente garantito, la Contraente si è resa disponibile a prestare una cauzione di EURO pari al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, consistente, sinteticamente, in **(descrivere gli interventi previsti)**;
6. che la suddetta cauzione può essere prestata anche con garanzia fideiussoria;
7. che la Contraente ha già stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i dipendenti e verso terzi in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1;
8. che la Contraente accetta per sé e per i suoi successori le obbligazioni derivanti dal presente contratto, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta ad adempiervi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) La sottoscritta SOCIETÀ (banca o compagnia) - Succursale di....., nella persona dei signori in calce indicati con i poteri loro conferiti, abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348, alle condizioni che seguono ed ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore nell'interesse della Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore dell'Ente Garantito, fino alla concorrenza massima di EURO a garanzia delle opere e prestazioni descritte al punto 5) della premessa.
- 2) L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita.

- 3) La SOCIETÀ (banca o compagnia) – Succursale di si obbliga pertanto a versare all'Ente Garantito, entro trenta giorni dal ricevimento, dietro semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. attestante che gli adempimenti descritti al punto 5 della premessa non sono stati regolarmente eseguiti, e beninteso entro il limite massimo di EURO quell'importo che le verrà indicato dall'Ente Garantito come dovuto per il titolo di cui sopra dalla Contraente, il fideiussore non potrà opporre all'Ente Garantito l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo per la garanzia, o di eventuali supplementi di premio, da parte del debitore principale. La Società, altresì, non potrà opporre all'Ente garantito l'eventuale mancato pagamento del premio/corrispettivo annuale da parte del Contraente.
- 4) È escluso, ai sensi dell'Art. 1944 del C.C., il beneficio del fideiussore di una preventiva escussione del debitore principale.
- 5) Il fideiussore non potrà, in deroga all'art. 1945 del C.C., opporre all'Ente garantito ogni e qualsiasi eccezione spettante al debitore principale.
- 6) È esclusa alla Società fidejussoria la facoltà di cedere a terzi, altre Compagnie ed Enti Abilitati, l'obbligazione scaturente dalla presente garanzia. Pertanto, in caso di escussione della presente fideiussione, il fideiussore risponde, in ogni caso, direttamente fino all'ammontare dell'intero importo garantito. Rimane ferma la facoltà per il fideiussore di riassicurarsi presso terzi per il rischio derivante dalla presente garanzia.
- 7) Il contenuto della presente fideiussione annulla e sostituisce ogni condizione diversa o contraria eventualmente contenuta nelle condizioni generali di polizza.
- 8) La presente fideiussione ha validità sino al e sarà **tacitamente rinnovata di anno in anno sino al termine dei lavori di bonifica, attestato dal rilascio di apposita Certificazione da parte della Provincia.** In analogia, e in aggiunta, a quanto precisato al punto 3), il fideiussore non potrà opporre all'Ente Garantito l'eventuale mancato pagamento del premio annuale, da parte del debitore principale
- 9) **A seguito del rilascio, da parte dell'Ente Garantito, della succitata certificazione di avvenuta bonifica del sito, come previsto dal comma 3 dell'Art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006,** qualora non sia pervenuta alla SOCIETÀ (banca o compagnia) – Succursale di richiesta di pagamento con le modalità di cui sopra, la presente fideiussione, in deroga all'art. 1957 del Codice Civile, si riterrà automaticamente nulla e priva di ogni ulteriore efficacia, anche senza la sua materiale restituzione.
- 10) Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente impegno, sarà competente a giudicare il Foro di Treviso.

Data

FIRME

N.B. la sottoscrizione in nome e per conto del fideiussore deve essere effettuata da soggetto dotato di adeguati poteri, che devono essere attestati con la produzione di idonea documentazione avanti ad un notaio. Da questi deve essere certificata l'autenticità della sottoscrizione nonché i requisiti negoziali richiesti.